

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 2-1609

Approvazione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da centri Antiviolenza e da case rifugio, nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello e per la realizzazione di nuove case rifugio. Spesa di euro 1.357.919,00 (capitoli vari del bilancio regionale annualità 2020-2021).

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di Protezione Civile e di commissariamento delle Province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;

vista la modifica all’art. 7 del Regolamento n. 10/R del 2016, disposta con nuovo regolamento approvato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

vista la D.G.R. n. 8-4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art. 8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’Albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attualmente presenti in Piemonte.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4/2016, l’iscrizione all’Albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Osservato che:

i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

a) Comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) Associazioni ed Organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio operano in maniera integrata con la rete dei Servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'Albo, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

Richiamato che:

con DPCM 4.12.2019, registrato alla Corte dei Conti il 27.12.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.2020) sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di Nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l'emergenza e per l'accoglienza di II livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale;

preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento ammonta a € 1.172.919,00;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha ricevuto in data 20/04/2020, con quietanza n. 13950, il versamento delle risorse spettanti, e dovrà presentare, entro il 30 giugno 2020 una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio;

verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 4.12.2019 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad euro 1.172.919,00 di cui:

- € 461.459,50 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza,
- € 386.459,50 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,
- € 200.000,00 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello),
- € 125.000,00 destinati alla creazione di nuove case rifugio nelle province attualmente scoperte: Asti, Vercelli e Novara ed al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello).

Alla spesa complessiva di € 1.172.919,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019, attualmente interamente iscritta sul cap. 153104 della MS 12 – PR 1204 (annualità 2020 e 2021)

con D.G.R. n. 10-1476 del 05/06/2020, di cui si disporrà l’allocazione definitiva, attraverso apposite variazioni compensative, da adottarsi a seguito dell’espletamento delle attività istruttorie previste agli allegati 1, 2 3, finalizzate all’individuazione della natura giuridica dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti, con conseguenti impegni di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, appartenenti al medesimo macroaggregato, sugli esercizi 2020 e 2021, sulla base delle risorse statali trasferite con provvisorio d’incasso n. 13950 del 24.04.2020.

Al finanziamento del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di € 185.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 67.620,76 sul cap. n. 153010/2020, € 17.028,98 sul cap. n. 177763/2020 ed € 100.350,26 sul cap. 153010/2021 come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021. Le somme, attualmente allocate sui capp. 153010 e 177763, saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla verifica della natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Azione	Finanziamento statale		Cofinanziamento regionale	
	Acconto 2020	Saldo 2021	Acconto 2020	Saldo 2021
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 323.021,65	€ 138.437,85	€ 27.453,97	€ 32.546,03
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,	€ 270.521,65	€ 115.937,85	€ 18.302,65	€ 21.697,35
creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I livello);	€ 140.000,00	€ 60.000,00	//	//
creazione di nuove case rifugio nelle province attualmente scoperte: Asti, Vercelli e Novara ed al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II livello).	€ 87.500,00	€ 37.500,00	€ 38.893,12	€ 46.106,88
	€ 821.043,30	€ 351.875,70	€ 84.649,74	€ 100.350,26
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.172.919,00		€ 185.000,00	

Considerato inoltre che il DPCM 1.12.2017, al comma 9 dell’art. 3, prevede che “Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 3, le Regioni considerano l’adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l’utilizzo integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1° dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di cui al presente decreto (tabella 1)”.

Dato atto che con D.G.R. 30-1465 del 30/05/2020 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011”, le economie risultanti dai bandi di finanziamento di cui al DPCM 1.12.2017 ammontano complessivamente ad € 156.316,90 e che le medesime, ad avvenuta applicazione dell’Avanzo vincolato, saranno destinate ad incrementare la quota destinata al sostegno delle attività dei centri Antiviolenza esistenti.

Ritenuto, inoltre, che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nella misura di acconto 70% e saldo 30%, da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute entro il 31.10.2021, secondo quanto disposto dal Regolamento attuativo dell'art. 25 delle LR 4/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate a:

- Allegato 1: sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;
- Allegato 2: criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza;
- Allegato 3: criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla creazione di nuove case rifugio ed al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello.

Specificato che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti, hanno le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;
- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visto il DPCM 2 aprile 2020 recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020, ai sensi del quale le risorse di cui trattasi sono utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna

regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze sociosanitarie alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19» (Art.1);

Preso atto che il Dipartimento Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29.4.2020 ha pubblicato l'Avviso per il finanziamento a livello nazionale di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case rifugio (CR) e dai Centri Antiviolenza (CAV) in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19.

L'Avviso è rivolto esclusivamente alle strutture riconosciute dalle Regioni, in possesso dei requisiti minimi previsti dall'Intesa del 27 novembre 2014 e prevede che i soggetti titolari di Case rifugio e dei Centri Antiviolenza possano accedere ad un contributo per gli interventi realizzati nel periodo 1° febbraio 2020 – 31 luglio 2020, necessari ad agevolarne l'operatività nell'attuale fase emergenziale, dichiarando l'assenza di contributi erogati da altre amministrazioni per i medesimi interventi e sull'impegno a non fruire del credito d'imposta 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsti dall'art. 64 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (All. 1);

Tutto ciò premesso,

ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L. 119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016;

si ritiene di provvedere all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013, della L.R. 4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate ed in particolare:

le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'Albo regionale di cui alla L.R. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che presentino istanza di iscrizione alla data del 30 giugno 2020.

Nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei Centri o delle Case Rifugio, tali Centri e Case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti.

In applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n. 10/R del 2016 recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)", come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020:

1) la somma complessiva di € 521.459,50 sarà ripartita con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60% da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- b) 40% da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2019;

2) la somma complessiva pari ad € 426.459,50 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà suddivisa sulla base del numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i..

Inoltre,

- la somma di € 200.000,00 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I livello) sarà suddivisa tra i soggetti titolari dei Centri Antiviolenza, sulla base al numero di posti in emergenza attivati;

- la somma complessiva di € 210.000,00 destinati alla creazione di nuove case rifugio nelle province attualmente scoperte: Asti, Vercelli e Novara ed al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello) sarà destinata al sostegno di un massimo di n. 3 progetti per la creazione di nuove case rifugio (contributo massimo per ogni nuova casa € 20.000, contributo massimo per interventi a sostegno delle soluzioni di accoglienza di secondo livello, € 15.000 per ciascun progetto).

Dato atto che, nel caso l'attuazione degli avvisi finalizzati all'assegnazione dei finanziamenti di cui ai due punti sopra riportati, non consenta la completa assegnazione delle risorse rispettivamente destinate ad una delle 2 azioni, per carenza di istanze ammissibili, sarà possibile procedere, se necessario, alla destinazione dei fondi non utilizzati al completamento del finanziamento delle istanze ammissibili, ma non finanziate rispetto alle altre azioni progettuali.

Tutto ciò premesso:

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

vista la D.G.R. n. 10-1476 del 05/06/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse statali e regionali dedicate:

- l'Allegato 1) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 4.12.2019, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n.2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- l'Allegato 2) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza attivate dai Centri Antiviolenza esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 9.11.2018, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- l'Allegato 3) "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuove Case Rifugio e per il sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L. 119/2013, del DPCM del 9.11.2018, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 18/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione del Dirigente competente, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato a valere sull'annualità 2021 e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, entro le scadenze previste;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.172.919,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019, attualmente interamente iscritta sul cap. 153104 della MS 12 – PR 1204 (annualità 2020 e 2021) con DGR n. 10-1476 del 05/06/2020, di cui si disporrà l'allocazione definitiva, attraverso apposite variazioni compensative, da adottarsi a seguito dell'espletamento delle attività istruttorie previste agli allegati 1, 2 3, finalizzate all'individuazione della natura giuridica dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti, con conseguenti impegni di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533, appartenenti al medesimo macroaggregato, sugli esercizi 2020 e 2021, sulla base delle risorse statali trasferite con provvisorio d'entrata n. 13950 del 24.04.2020;

- di dare atto che all'attuazione del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di € 185.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 67.620,76 sul cap. n. 153010/2020, €17.028,98 sul cap. n. 177763/2020 ed € 100.350,26 sul cap. 153010/2021 come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021. Le somme, attualmente allocate sui capp. 153010 e 177763, saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla verifica della natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Sanità e Welfare, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti , ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 4.12.2019 della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016 e del DPCM 4.12.2019 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dei centri Antiviolenza, con sportelli e punti di ascolto collegati, e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-far fronte, prioritariamente alle esigenze sociosanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19, come previsto con DPCM 2 aprile 2020 recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020,

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le

funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2021; evono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30.06.2020.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

-per una quota di € 100.000,00 a valere sulle risorse regionali, di cui € 67.620,76 sul cap. - n. 153010/2020, € 17.028,98 sul cap. n. 177763/2020 ed € 15350,26 sul cap. 153010/2021 come da stanziamento in Bilancio regionale 2019/2021. Le somme, attualmente allocate sui cap. 153010 e 177763, saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla verifica della natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

-per una quota pari ad € 847.919,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019 di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2020 e 2021.

Eventuali economie di € 156.316,90 sono in fase di accertamento rispetto al precedente finanziamento statale attribuito alla Regione Piemonte ai sensi del DPCM 25.11.2016.

Per tale somma il DPCM 9.11.2018, al comma 9 dell'art3, prevede che "Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1° dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di cui al presente decreto (tabella 1)": pertanto, ad avvenuta verifica della disponibilità di tali risorse, le medesime saranno destinate ad incrementare la quota destinata al sostegno delle attività dei centri Antiviolenza esistenti.

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, la somma complessiva di € 521.459,50 (di cui € 461.459,50 di fondi statali ed € 60.000,00 di fondi regionali), destinata ai Centri Antiviolenza esistenti, sarà ripartita tra i centri Antiviolenza esistenti sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2019.

La somma complessiva pari ad € 426.459,50 (di cui € 386.459,50 di fondi statali ed € 40.000 di fondi regionali) destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà suddivisa il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese: massimo 15%

II. Per le attività delle case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 10%.

Nei finanziamenti assegnati potranno rientrare, se debitamente descritte e documentate, anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza COVID-19, come specificato al punto a., purchè non sovrapponibili alle spese riconosciute dall'avviso del Dipartimento Pari Opportunità dal 1 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 in relazione alla medesima emergenza, ed anche qualora non rientranti nelle percentuali massime previste per ciascuna voce di spesa;

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute **entro le ore 23.59 del 31 luglio 2020** provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri:

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando la somma complessiva di € 521.459,50 sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
 - b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai centri Antiviolenza nell'anno 2019;
- II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando: riparto del finanziamento complessivo di € 426.459,50 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 1/2004 e s.m.i.. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari

mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati entro il 31 ottobre 2021.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 15 novembre 2021.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 31 ottobre 2021).

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione rispetto al punto d) del presente Allegato.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Ghioni.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 10 novembre 2019, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: "Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte".

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto dal punto d) del medesimo Allegato, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- A. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

- B. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- C. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- D. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- E. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- F. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- G. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per le soluzioni per l'accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 4.12.2019 della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 27R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) *Finalità*

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 4.12.2019, e dell'Intesa CU n. 146 del 2014 e, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) *Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti*

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione e gestione di posti per l'accoglienza in emergenza di primo livello di donne sole, con e senza figli e figlie, vittime di violenza, in particolare attivati/potenziati per far fronte alle esigenze determinatesi nel periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e mesi successivi.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2021**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30.6.2020**.

c) *Entità dei finanziamenti*

All'attuazione del presente Allegato, concorrono le seguenti risorse € 200.000, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà con la suddivisione della somma di cui trattasi per il numero di posti di accoglienza attivati da ciascuno dei soggetti che aderiranno al bando.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 23.59 del 31 luglio 2020**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

-I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30 giugno 2020**.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

-Centro Antiviolenza, in spazi dedicati;

-strutture alberghiere regolarmente funzionanti, attraverso apposite convenzioni e messa a disposizione di personale di supporto competente, in possesso di comprovata esperienza;

-case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle istanze ammissibili.

Qualora non fosse possibile procedere all'assegnazione di tutti i finanziamenti disponibili, per carenza di istanze ammissibili a finanziamento, sarà possibile destinare le risorse residue non assegnate al finanziamento di eventuali istanze ammissibili ma non finanziate ai sensi dell'allegato 3 alla presente deliberazione.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini e le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Elda Cappiello.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle due graduatorie.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuove case rifugio e per le soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 4.12.2019, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 4.12.2019, e dell'Intesa CU n. 146 del 2014 e, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione/al sostegno soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti e di nuove Case rifugio, secondo i requisiti di cui al DPGR n. 10/R del 2016, nelle province al momento non provviste di Case: Asti, Vercelli e Novara

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2021**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopraccitati che presentino istanza per le soluzioni di accoglienza di secondo livello devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30.6.2020**.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono, per un importo complessivo di € 210.000,00, le seguenti risorse: € 85.000 a valere sulle risorse regionali (Cap. 153101/2020) ed € 125.000,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019 di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2020 e 2021.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà come segue:

1. per la creazione di nuove case rifugio si prevede il finanziamento di un massimo di n. 3 progetti, uno per ciascuna delle province al momento sprovviste (contributo massimo per ogni nuova casa €20.000),
2. per i progetti relativi al sostegno delle soluzioni di accoglienza di secondo livello, si procederà all'assegnazione di contributi fino ad un massimo di € 15.000 per ciascun progetto.

Al termine dell'istruttoria amministrativa e della valutazione delle istanze progettuali pervenute saranno approvate due graduatorie distinte. Tuttavia qualora in una delle due graduatorie non si esaurissero le risorse disponibili, si procederà al finanziamento di ulteriori progetti nell'altra graduatoria, fino all'esaurimento del budget disponibile.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per la creazione di nuove case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per attrezzature: massimo 20%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

II. Per le soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello):

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%20 giugno
- E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 15%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 23.59 del 10 settembre 2020**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

1. Case rifugio

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30 giugno 2020**.

Ciascun progetto deve prevedere la creazione di una nuova casa rifugio in una delle province al momento sprovviste: Asti, Novara e Vercelli.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 20.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Numero di posti attivati	5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio, adeguate modalità di passaggio verso la casa rifugio o altra soluzione adeguata stabile)	6 (2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	22

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

2. Posti per l'accoglienza di II° livello.

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30. 6.2020**.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:

- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata,

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 15.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Numero di posti attivati	5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);
Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento	6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete)
Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio verso l'autonomia)	6 (massimo 2 punti per ciascuno degli item: 2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo)
Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo	5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)
TOTALE	22

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

Per tutte le 2 linee di finanziamenti, si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle due graduatorie.

Qualora non fosse possibile procedere all'assegnazione di tutti i finanziamenti disponibili, per carenza di istanze ammissibili a finanziamento, sarà possibile destinare le risorse residue non assegnate al finanziamento di eventuali istanze ammissibili ma non finanziate ai sensi dell'allegato 2 alla presente deliberazione.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Adriana Barbara Bisset.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di approvazione delle due graduatorie.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.